

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1327 DELLA COMMISSIONE****del 10 agosto 2021**

**che modifica gli allegati II, IX e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche di solipedi selvatici, prodotti della pesca provenienti dall'acquacoltura e insetti, e che rettifica l'allegato XI di tale regolamento di esecuzione per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di cosce di rana e lumache**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione <sup>(2)</sup> integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. Tali prescrizioni comprendono l'identificazione degli animali e delle merci destinati al consumo umano che possono entrare nell'Unione esclusivamente dai paesi terzi o dalle regioni che figurano in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
- (2) Un paese terzo o una sua regione possono essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 solo se sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 127 di tale regolamento e a quelle di cui all'articolo 4, lettere da a) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/625. La prescrizione di cui all'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 riguarda, se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione <sup>(4)</sup> istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625, mentre la decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>(5)</sup> approva i piani di sorveglianza dei residui presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale elencati nell'allegato di tale decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

<sup>(3)</sup> Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

<sup>(5)</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2021/653 della Commissione <sup>(6)</sup> ha modificato la decisione 2011/163/UE e approvato i piani di sorveglianza dei residui di alcuni paesi terzi, conformi alla prescrizione di cui all'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625. Alcuni dei suddetti paesi terzi avevano già presentato adeguate prove e garanzie che gli animali e le merci in questione sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 4, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2019/625. È pertanto opportuno includere tali paesi negli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (5) La decisione di esecuzione (UE) 2021/653 ha revocato o limitato l'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui di alcuni paesi terzi che attualmente figurano negli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. È opportuno modificare di conseguenza gli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 in modo da revocare o limitare l'autorizzazione di tali paesi.
- (6) La decisione di esecuzione (UE) 2021/653 ha approvato il piano di sorveglianza dei residui della Namibia per la selvaggina selvatica. Dal momento che la Namibia ha fornito prove e garanzie sufficienti del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici, è opportuno aggiungere tale paese all'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni di solipedi selvatici di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, con l'osservazione «Solo selvaggina selvatica».
- (7) La decisione di esecuzione (UE) 2021/653 ha approvato il piano di sorveglianza dei residui della Nigeria per l'acquacoltura con l'osservazione «Esclusi i pesci». Dal momento che la Nigeria ha fornito prove e garanzie sufficienti del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti della pesca provenienti dall'acquacoltura, è opportuno modificare la voce relativa alla Nigeria nell'elenco di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 in modo che da tale paese sia autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti della pesca provenienti dall'acquacoltura, esclusi i pesci.
- (8) La decisione di esecuzione (UE) 2021/653 ha approvato il piano di sorveglianza dei residui dell'Oman per l'acquacoltura con l'osservazione «Esclusi i crostacei». Dal momento che l'Oman ha fornito prove e garanzie sufficienti del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti della pesca provenienti dall'acquacoltura, è opportuno modificare la voce relativa all'Oman nell'elenco di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 in modo che da tale paese sia autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti della pesca provenienti dall'acquacoltura, esclusi i crostacei.
- (9) La decisione di esecuzione (UE) 2021/653 ha aggiunto l'osservazione «Esclusi i crostacei» all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui per l'acquacoltura delle Isole Falkland, del Montenegro, del Marocco e dell'Ucraina. Da tali paesi non dovrebbe pertanto essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di crostacei di acquacoltura. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (10) La decisione di esecuzione (UE) 2021/653 ha aggiunto l'osservazione «Esclusi i pesci» all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui per l'acquacoltura del Guatemala, del Mozambico, del Nicaragua e della Tanzania. Da tali paesi non dovrebbe pertanto essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di pesci di acquacoltura. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (11) La decisione di esecuzione (UE) 2021/653 ha modificato le note a piè di pagina relative ai prodotti dell'acquacoltura. Le espressioni «solo crostacei» e «solo pesci» sono state sostituite rispettivamente da «esclusi i pesci» e «esclusi i crostacei». Per motivi di coerenza, è necessario allineare la formulazione delle osservazioni dell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 a quella della decisione di esecuzione (UE) 2021/653.
- (12) Il 12 marzo 2021 l'autorità competente del Regno Unito ha presentato alla Commissione il pertinente questionario per la valutazione dell'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano. L'autorità competente del Regno Unito ha risposto in modo soddisfacente a tutte le domande e ha pertanto fornito alla Commissione prove e garanzie sufficienti circa la conformità alle prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere incluso nell'elenco dei paesi terzi da cui è

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/653 della Commissione, del 20 aprile 2021, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 138 del 22.4.2021, pag. 1).

autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di insetti di cui all'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.

- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II, IX e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (14) L'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 presenta errori relativi all'omissione e all'autorizzazione dei prodotti per quanto riguarda l'Armenia e l'Azerbaijan. Tali errori alterano il significato del testo.
- (15) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Gli allegati II, IX, XI e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

**Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici, di cui all'articolo 5 e all'articolo 19, paragrafo 2**

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
NA	Namibia	Solo selvaggina selvatica
ZA	Sud Africa	Solo selvaggina selvatica

## ALLEGATO IX

**Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all'articolo 13, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 22, lettera b), e all'articolo 25, lettera d)**

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
AE	Emirati arabi uniti	Acquacoltura: unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione
AG	Antigua e Barbuda	Solo astici vivi provenienti da catture allo stato selvatico
AL	Albania	Esclusi i crostacei di acquacoltura
AM	Armenia	Solo gamberi selvatici vivi, gamberi di fiume non d'allevamento sottoposti a trattamento termico e gamberi di fiume non d'allevamento congelati
AO	Angola	Solo catture allo stato selvatico
AR	Argentina	
AU	Australia	
AZ	Azerbaijan	Solo caviale proveniente da catture allo stato selvatico
BA	Bosnia-Erzegovina	Esclusi i crostacei di acquacoltura
BD	Bangladesh	
BJ	Benin	Solo catture allo stato selvatico
BN	Brunei	Solo prodotti di acquacoltura
BQ	Bonaire, Sint Eustatius e Saba	Solo catture allo stato selvatico
BR	Brasile	
BS	Bahamas	Solo catture allo stato selvatico
BY	Bielorussia	
BZ	Belize	Solo catture allo stato selvatico
CA	Canada	
CG	Congo	Solo catture allo stato selvatico. Solo prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare

CH	Svizzera <sup>(1)</sup>	
CI	Costa d'Avorio	Solo catture allo stato selvatico
CL	Cile	
CN	Cina	
CO	Colombia	
CR	Costa Rica	
CU	Cuba	
CV	Capo Verde	Solo catture allo stato selvatico
CW	Curaçao	Solo catture allo stato selvatico
DZ	Algeria	Solo catture allo stato selvatico
EC	Ecuador	
EG	Egitto	Solo catture allo stato selvatico
ER	Eritrea	Solo catture allo stato selvatico
FJ	Figi	Solo catture allo stato selvatico
FK	Isole Falkland	Esclusi i crostacei di acquacoltura
GA	Gabon	Solo catture allo stato selvatico
GB	Regno Unito <sup>(2)</sup>	
GD	Grenada	Solo catture allo stato selvatico
GE	Georgia	Solo catture allo stato selvatico
GG	Guernsey	Solo catture allo stato selvatico
GH	Ghana	Solo catture allo stato selvatico
GL	Groenlandia	Solo catture allo stato selvatico
GM	Gambia	Solo catture allo stato selvatico
GN	Guinea	Solo catture allo stato selvatico. Solo pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento
GT	Guatemala	Esclusi i pesci di acquacoltura
GY	Guyana	Solo catture allo stato selvatico
HK	Hong Kong	Solo catture allo stato selvatico
HN	Honduras	
ID	Indonesia	
IL	Israele <sup>(3)</sup>	
IM	Isola di Man	
IN	India	
IR	Iran	Esclusi i pesci di acquacoltura
JE	Jersey	Solo catture allo stato selvatico
JM	Giamaica	Solo catture allo stato selvatico

JP	Giappone	
KE	Kenya	
KI	Kiribati	Solo catture allo stato selvatico
KR	Corea del Sud	
KZ	Kazakhstan	Solo catture allo stato selvatico
LK	Sri Lanka	
MA	Marocco	Esclusi i crostacei di acquacoltura
MD	Moldova	Solo caviale
ME	Montenegro	Esclusi i crostacei di acquacoltura
MG	Madagascar	
MK	Macedonia del Nord	
MM	Myanmar/Birmania	
MR	Mauritania	Solo catture allo stato selvatico
MU	Maurizio	
MV	Maldive	Solo catture allo stato selvatico
MX	Messico	
MY	Malaysia	
MZ	Mozambico	Esclusi i pesci di acquacoltura
NA	Namibia	Solo catture allo stato selvatico
NC	Nuova Caledonia	Esclusi i pesci di acquacoltura
NG	Nigeria	Esclusi i pesci di acquacoltura
NI	Nicaragua	Esclusi i pesci di acquacoltura
NZ	Nuova Zelanda	
OM	Oman	Esclusi i crostacei di acquacoltura
PA	Panama	
PE	Perù	
PF	Polinesia francese	Solo catture allo stato selvatico
PG	Papua Nuova Guinea	Solo catture allo stato selvatico
PH	Filippine	
PM	Saint Pierre e Miquelon	Solo catture allo stato selvatico
PK	Pakistan	Solo catture allo stato selvatico
RS	Serbia	
RU	Russia	Solo catture allo stato selvatico
SA	Arabia Saudita	
SB	Isole Salomone	Solo catture allo stato selvatico
SC	Seychelles	Solo catture allo stato selvatico
SG	Singapore	

SH	Sant'Elena (Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione)	Solo catture allo stato selvatico
	Tristan da Cunha (Escluse le isole di Sant'Elena e Ascensione)	Solo astici (freschi o congelati) provenienti da catture allo stato selvatico
SN	Senegal	Solo catture allo stato selvatico
SR	Suriname	Solo catture allo stato selvatico
SV	El Salvador	Solo catture allo stato selvatico
SX	Sint Maarten	Solo catture allo stato selvatico
TH	Thailandia	
TN	Tunisia	Esclusi i crostacei di acquacoltura
TR	Turchia	
TW	Taiwan	
TZ	Tanzania	Esclusi i pesci di acquacoltura
UA	Ucraina	Esclusi i crostacei di acquacoltura
UG	Uganda	
US	Stati Uniti	
UY	Uruguay	
VE	Venezuela	
VN	Vietnam	
YE	Yemen	Solo catture allo stato selvatico
ZA	Sud Africa	Solo catture allo stato selvatico
ZW	Zimbabwe	Solo catture allo stato selvatico

(<sup>1</sup>) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(<sup>2</sup>) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

(<sup>3</sup>) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

#### ALLEGATO XI

#### Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache, di cui all'articolo 17

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
AL	Albania	
AM	Armenia	Solo lumache
AU	Australia	

AZ	Azerbaigian	
BA	Bosnia-Erzegovina	Solo lumache
BR	Brasile	Solo cosce di rana
BY	Bielorussia	Solo lumache
CA	Canada	Solo lumache
CH	Svizzera <sup>(1)</sup>	
CI	Costa d'Avorio	Solo lumache
CL	Cile	Solo lumache
CN	Cina	
DZ	Algeria	Solo lumache
EG	Egitto	Solo cosce di rana
GB	Regno Unito <sup>(2)</sup>	
GG	Guernsey	
GH	Ghana	Solo lumache
ID	Indonesia	
IM	Isola di Man	
IN	India	Solo cosce di rana
JE	Jersey	
MA	Marocco	Solo lumache
MD	Moldova	Solo lumache
MK	Macedonia del Nord	Solo lumache
NG	Nigeria	Solo lumache
NZ	Nuova Zelanda	Solo lumache
PE	Perù	Solo lumache
RS	Serbia	Solo lumache
TH	Thailandia	Solo lumache
TN	Tunisia	Solo lumache
TR	Turchia	
UA	Ucraina	Solo lumache
US	Stati Uniti	Solo lumache
VN	Vietnam	
ZA	Sud Africa	Solo lumache

<sup>(1)</sup> Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

<sup>(2)</sup> A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.



## ALLEGATO XV

**Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di insetti, di cui all'articolo 24**

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
CA	Canada	
CH	Svizzera	
GB	Regno Unito <sup>(1)</sup>	
KR	Corea del Sud	
TH	Thailandia	
VN	Vietnam»	

<sup>(1)</sup> A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.